

REGOLAMENTO (CEE) N. 516/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1986

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3648/85⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 161/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3648/85 modificato, ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, in virtù dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 28. 1. 1986, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 9 dal 3 al 9 marzo 1986	Settimana n. 10 dal 10 al 16 marzo 1986	Settimana n. 11 dal 17 al 23 marzo 1986	Settimana n. 12 dal 24 al 30 marzo 1986	Settimana n. 13 dal 31 marzo al 6 aprile 1986
01.04 B	114,017 ⁽¹⁾	115,169 ⁽¹⁾	115,879 ⁽¹⁾	115,879 ⁽¹⁾	115,441 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	242,590 ⁽²⁾	245,040 ⁽²⁾	246,550 ⁽²⁾	246,550 ⁽²⁾	245,620 ⁽²⁾
2	169,813 ⁽²⁾	171,528 ⁽²⁾	172,585 ⁽²⁾	172,585 ⁽²⁾	171,934 ⁽²⁾
3	266,849 ⁽²⁾	269,544 ⁽²⁾	271,205 ⁽²⁾	271,205 ⁽²⁾	270,182 ⁽²⁾
4	315,367 ⁽²⁾	318,552 ⁽²⁾	320,515 ⁽²⁾	320,515 ⁽²⁾	319,306 ⁽²⁾
5 aa)	315,367 ⁽²⁾	318,552 ⁽²⁾	320,515 ⁽²⁾	320,515 ⁽²⁾	319,306 ⁽²⁾
bb)	441,514 ⁽²⁾	445,973 ⁽²⁾	448,721 ⁽²⁾	448,721 ⁽²⁾	447,028 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	315,367 ⁽²⁾	318,552 ⁽²⁾	320,515 ⁽²⁾	320,515 ⁽²⁾	319,306 ⁽²⁾
2	441,514 ⁽²⁾	445,973 ⁽²⁾	448,721 ⁽²⁾	448,721 ⁽²⁾	447,028 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione.